

Opuscolo per i lavoratori

Il rischio chimico nel settore acconciatura

INAIL

in collaborazione con il

CPNA

Comitato Paritetico Nazionale dell'Artigianato

Questa pubblicazione è stata realizzata dal gruppo di lavoro INAIL composto da:

Loredana QUARANTA, chimico - *Direzione Centrale Prevenzione*
Maria Cristina CASALE, medico del lavoro - *Sovrintendenza Medica Generale*
Piero LA PEGNA, chimico - *Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione*
Paola RICCIARDI, chimico - *Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione*

Le illustrazioni sono state realizzate da Manuel DE ROSSI

Con la collaborazione di:

Carmela MASULLO - *Direzione Centrale Comunicazione*
Maria PEDROLI - *Direzione Centrale Comunicazione*

e del Comitato Misto INAIL-CPNA (Comitato Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell'Artigianato: CGIL, CISL, UIL, CNA, CLAAI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI).

Per informazioni:

INAIL - Direzione Centrale Prevenzione
00144 ROMA - Piazzale G. Pastore, 6
Tel. 0654872055 - Fax 0654872075
E-mail: dcprevenzione@inail.it

INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione
00143 ROMA - Via Roberto Ferruzzi, 40
Tel. 0654872349 - Fax 0654872365
E-mail: contarp@inail.it

Per richieste:

INAIL - Direzione Centrale Comunicazione
00144 ROMA - Piazzale G. Pastore, 6
Tel. 0654872879 - Fax 0654872295
E-mail: dccomunicazione@inail.it

ISBN 88-7484-049-7

Questa pubblicazione viene diffusa gratuitamente dall'INAIL. Ne è vietata la vendita
Stampato dalla Tipolitografia INAIL - Milano - marzo 2004

Questo opuscolo è rivolto agli operatori del settore acconciatura, comparto costituito da aziende prevalentemente a carattere artigianale.

In particolare l'opuscolo vuole essere uno strumento informativo sul rischio chimico correlato ai prodotti utilizzati nelle diverse fasi di lavoro e sulla adozione di elementari norme di sicurezza e buona pratica che consentono di prevenire i rischi per la salute.



Indice

1. Il settore acconciatura	pag. 7
1.1 Introduzione	7
1.2 Le principali fasi di lavoro	7
2. I prodotti cosmetici	9
2.1 Premessa	9
2.2 Gli ingredienti	10
3. Gli effetti sulla salute dell'uomo	12
3.1 Modalità di esposizione	12
3.2 Patologie	13
3.2.1 Dermatiti	13
3.2.2 Patologie a carico dell'apparato respiratorio	15
3.2.3 Altri effetti patologici	16
4. Gli aspetti prevenzionali	17
4.1 La normativa	17
4.2 Lavorare in sicurezza	23
4.2.1 Come leggere l'etichetta o il foglio di istruzioni	23
4.2.2 Cura e protezione delle mani	24
4.2.3 I requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro	28
4.3 La sorveglianza sanitaria	30
5. Gli aspetti assicurativi	32
6. Bibliografia	33

I. Il settore acconciatura

I.1 Introduzione

In Italia la distribuzione degli acconciatori è tra le più elevate fra i paesi dell'Unione Europea. In particolare risulta dai dati INAIL che alla categoria "barbieri, parrucchieri e simili" fanno capo circa 100.000 esercizi.

Il numero medio di addetti per ogni struttura non supera generalmente le poche unità tranne una piccola percentuale di esercizi.

Ai prodotti utilizzati per la cura dei capelli l'industria cosmetica dedica una numerosa serie di sostanze di varia natura; queste sono annoverate nell'Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici che riporta più di 5000 sostanze chimiche di cui circa 1400 vegetali, 300 animali e 3300 sintetiche.

Nonostante la presenza di alcuni fattori di rischio operare in sicurezza nelle attività di acconciatore non è difficile: basta attenersi ad alcune istruzioni illustrate in questo opuscolo che aiutano a ridurre le possibilità che tali rischi causino danni alla salute degli operatori.

I.2 Le principali fasi di lavoro

In funzione della prestazione richiesta dal cliente, l'attività può comprendere una o più delle seguenti fasi:

Lavaggio

È una delle operazioni più frequenti, che può collocarsi in momenti diversi del ciclo lavorativo, anche se generalmente viene eseguita nella fase iniziale. Durante il lavaggio gli operatori vengono in contatto con i componenti degli shampoo e dei prodotti usati in eventuali trattamenti precedenti (tintura, permanente, ecc.).

Taglio

È generalmente effettuato dopo il lavaggio sui capelli bagnati. In questa fase non vengono utilizzati prodotti dannosi da un punto di vista chimico.

Colorazione

In funzione della tonalità, intensità e delle eventuali sfumature di colore che si

vogliono ottenere può comprendere diverse operazioni: decolorazione, tintura, colpi di sole e mèches.

I prodotti utilizzati in questa fase contengono un elevato numero di sostanze chimiche di diversa natura.


Trattamento permanente

Consiste in un vero e proprio processo chimico in grado di aumentare o eliminare l'ondulazione naturale dei capelli.

In questa fase vi è esposizione alle sostanze chimiche contenute nei liquidi riducenti e di fissaggio.

Messa in piega

Fornisce l'aspetto definitivo all'acconciatura. Si fa uso in questa fase di lozioni, creme, lacche e fissativi.



2. I prodotti cosmetici

2.1 Premessa

I prodotti utilizzati dai parrucchieri appartengono alla categoria dei cosmetici la cui produzione e vendita è regolamentata in Italia dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e dagli aggiornamenti ad essa apportati nel corso degli anni.

Secondo l'articolo 1 di tale legge *“si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori”*.

In base a quanto riportato al successivo articolo 7 tali prodotti *“devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso”*.

Ai fini della salvaguardia della salute, la stessa normativa prevede analiticamente negli allegati una serie di divieti, limitazioni e modalità di impiego relativi alle sostanze chimiche utilizzabili nella formulazione dei cosmetici.



2.2 Gli ingredienti

L'allegato I alla legge n. 713/86 suddivide i prodotti per il trattamento dei capelli in:

- tinture per capelli e decoloranti;
- prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio;
- prodotti per la messa in piega;
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo);
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli);
- prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine).

Per ciascuna classe di prodotti vengono di seguito citate le principali sostanze, tra le svariate e numerose in essi contenute, che in particolari condizioni di impiego, legate prevalentemente all'utilizzazione professionale, possono determinare effetti patologici sull'uomo (cfr. capitolo 3).



Tinture per capelli e decoloranti

In base alla durata dell'effetto le tinture per capelli si distinguono in *permanenti*, *semipermanenti* e *temporanee*.

Le tinture *permanenti* sono conosciute anche come tinture ad ossidazione e si ottengono mescolando in debite proporzioni due diverse preparazioni immediatamente

prima dell'uso. Tra gli agenti potenzialmente pericolosi troviamo: acqua ossigenata in soluzione (agente ossidante), precursori del colore (sotto forma di gel, liquido o crema) e generalmente ammoniacca (agente alcalino).

Tra i precursori del colore si possono citare: *para*-fenilendiammina, *para*-toluendiammina, *para*-amminofenolo, resorcinolo, pirogallolo e idrochinone.

Le *tinture semipermanenti* sono dette anche tinture a colorazione diretta in quanto non implicano la fase di ossidazione. Non contengono pertanto ammoniacca né acqua ossigenata ma solo coloranti appartenenti a varie classi chimiche tra cui azoici, antrachinoni, indofenoli. Anche le tinture a base di sostanze vegetali, generalmente innocue, possono contenere componenti (per esempio hennè) in grado di causare problemi di natura allergica in soggetti predisposti.

Le *tinture temporanee*, che scompaiono al primo lavaggio, non meritano una trattazione particolare in quanto utilizzate raramente in ambito professionale.

Infine si ritiene utile citare le *tinture metalliche* sebbene il loro utilizzo sia oggi estremamente limitato in ambito professionale. Queste ultime si usano prevalentemente per conferire ai capelli bianchi una colorazione "progressiva" tramite frequenti applicazioni: tra i componenti va sottolineata la possibile presenza di acetato di piombo, sostanza di elevata pericolosità per le donne in gravidanza per i possibili effetti dannosi sul feto.

Come per la tintura, la *decolorazione* richiede la miscelazione di più prodotti al momento dell'applicazione: anche in questo caso sono presenti sostanze potenzialmente pericolose, quali agenti ossidanti (generalmente acqua ossigenata, sali come persolfato di sodio, di potassio o di ammonio, ecc.) e sostanze acide e basiche utilizzate come coadiuvanti (ammoniacca, ecc.).

Prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio

Il processo impiegato per modificare la forma dei capelli prevede l'impiego successivo di almeno due lozioni: il *permanente*, dall'azione riducente, in cui generalmente è presente, oltre all'ammoniacca, acido tioglicolico o suoi derivati e il *fissatore*, dall'azione ossidante, costituito prevalentemente da acqua ossigenata.

Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

Nella pulizia dei capelli sono utilizzati prodotti a base di sostanze quali tensioattivi, solventi, coloranti e profumi, che possono talvolta determinare problemi per la salute in soggetti particolarmente predisposti. In ogni caso il contatto continuativo con acqua e tensioattivi può indebolire le normali difese cutanee nei confronti di agenti nocivi. Inoltre tali prodotti possono contenere piccole quantità di formaldeide, sostanza classificata tossica, come agente conservante.

Prodotti per la messa in piega, per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli) e per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)

La tipologia e la composizione di questi prodotti è estremamente variabile: si tratta di solventi, alcoli, resine, gomme vegetali, polimeri, conservanti, coloranti, profumi, gas propellenti, ecc... il cui principale effetto sulla salute è legato ad un meccanismo di tipo allergico.

3. Gli effetti sulla salute dell'uomo

3.1 Modalità di esposizione

L'esposizione a prodotti nocivi si può verificare in tutte le diverse fasi lavorative descritte nel capitolo 1. Tale esposizione può avvenire sia per contatto con la sostanza, ad esempio durante le fasi di preparazione e applicazione di prodotti decoloranti, tinture, liquidi per permanente, sia per inalazione dei vapori e dell'aerosol da loro liberati. Inoltre una esposizione per inalazione può aver luogo anche durante l'applicazione di lacche spray durante la fase di messa in piega.



3.2 Patologie

Le patologie più frequentemente riscontrate nei parrucchieri, in riferimento agli agenti chimici, sono rappresentate da affezioni a carico della cute (dermatiti da contatto) e dell'apparato respiratorio (rinite ed asma bronchiale).

3.2.1 Dermatiti

Gli agenti chimici presenti nei prodotti utilizzati determinano frequentemente dermatiti da contatto, con meccanismo che può essere di tipo irritativo (dermatiti irritative da contatto o DIC) o di tipo allergico (dermatiti allergiche da contatto o DAC).

Dermatiti irritative da contatto

Nelle dermatiti di tipo irritativo si manifestano, accompagnate da bruciore, lesioni cutanee che interessano esclusivamente le sedi di contatto e quindi le mani ed eventualmente gli avambracci.

Il prolungato contatto con l'acqua e l'aria calda degli asciugacapelli facilita l'aggressione da parte degli agenti chimici.

A loro volta le dermatiti irritative, alterando la normale funzione di barriera della cute, possono rappresentare un terreno che favorisce lo sviluppo di una dermatite da contatto allergico.

La gravità delle lesioni cutanee è legata alle caratteristiche della sostanza in questione e alla sua concentrazione. Si va da quadri clinici semplici di arrossamento o fine desquamazione a quadri più gravi, anche se più rari, caratterizzati dalla comparsa di vescicole o bolle.

Le lesioni possono cronicizzare, se persiste lo stimolo irritativo, e portare ad aumento di spessore della cute con perdita di elasticità ed eventuale formazione di piccole lesioni dolenti che rimarginano con difficoltà (ragadi).

Le sostanze chimiche in causa sono, per lo più:

persolfati (nei prodotti decoloranti);

glicolati (nei liquidi per permanenti);

acqua ossigenata, ammoniaca (in decoloranti e tinture permanenti).

Dermatiti allergiche da contatto

A differenza di quella irritativa lo sviluppo della dermatite allergica da contatto è legato, oltre che al tipo di agente in questione, e quindi al suo maggiore o minore potere allergizzante a seconda delle sue caratteristiche chimiche anche, e soprattutto, ad una risposta individuale specifica di ipersensibilità. In altre parole, il prodotto utilizzato agisce attraverso un meccanismo non irritativo ma di tipo allergico e quindi legato non alla quantità della sostanza ma alla particolare predisposizione del soggetto che reagisce in maniera abnorme nei confronti di sostanze per altri innocue. La DAC è caratterizzata dallo sviluppo di lesioni cutanee pruriginose. Tali alterazioni, a differenza della DIC che, legata ad un meccanismo irritativo, colpisce tipica-

mente le sedi cutanee di contatto, si presentano non soltanto a carico delle mani ma anche in sedi distanti, in quanto legate a particolari cellule “sensibilizzate” che circolano nel sangue.



Le lesioni sono rappresentate, in fase acuta, da arrossamento, gonfiore e vescicole pruriginose più spesso alle regioni dorsali delle mani che alle regioni palmari colpite invece dalla DIC, con tendenza ad estendersi anche ad altre sedi, soprattutto alle palpebre, ma anche alla schiena e agli arti inferiori.

Le manifestazioni guariscono con difficoltà e portano alla formazione di croste e a desquamazione a piccole lamelle, che, molte volte, può rappresentare fin dall’inizio l’unica manifestazione clinica.

Nella fase cronica la cute si presenta ispessita, secca e spesso con fissurazioni e ragadi.

L’insorgenza delle lesioni è lenta così come la guarigione che, molto spesso, è seguita da ricadute sempre più gravi.

Si possono manifestare, inoltre, complicazioni infettive da batteri o da funghi specialmente se sono presenti lesioni da grattamento legate al prurito.

Un’altra complicanza è legata al fatto che il soggetto, dapprima sensibilizzato nei confronti di una sostanza, si sensibilizza poi facilmente, considerata la sua predisposizione, anche nei confronti di altre sostanze, soprattutto se queste hanno una struttura chimica affine alla prima.

Una forma particolare, anche se meno frequente, di dermatite da contatto è rappresentata dall’orticaria, caratterizzata da rilievi cutanei arrossati, pruriginosi e fugaci (ponfi); possono essere localizzati alle sedi di contatto o diffusi.

La diagnosi di DAC si basa sui rilievi clinici e su prove allergologiche rappresentate, nella maggior parte dei casi, dai test epicutanei o patch-test che consistono nell’applicazione della sostanza chimica sospetta e opportunamente diluita in soluzione o

in pomata, sulla cute della schiena del soggetto. Una risposta positiva si manifesta con la comparsa, entro 24-48 ore, di arrossamento, gonfiore o vescicolazione.

Gli agenti chimici più spesso responsabili dell'insorgenza di una DAC nei parrucchieri risultano essere:

- *para*-fenilendiammina e *para*-toluendiammina (in tinture permanenti);
- glicolati (nei liquidi per permanenti);
- persolfati (in prodotti decoloranti);
- essenze dei profumi (negli shampoo, balsami e creme);
- coloranti vegetali tipo hennè.

Bisogna, inoltre, tenere presente il notevole potere allergizzante del nichel, presente in forbici, beccucci ecc. la cui liberazione è favorita dal contatto con liquidi per permanenti.

Infine si segnala la possibilità dell'insorgenza di allergie cutanee in seguito all'uso di guanti di protezione in lattice a causa del suo potere allergizzante.

3.2.2 Patologie a carico dell'apparato respiratorio

Un'altra via di penetrazione degli agenti chimici presenti negli ambienti di lavoro è quella inalatoria con possibilità di effetti patologici a livello delle mucose dell'apparato respiratorio.

Si tratta sostanzialmente di manifestazioni allergiche legate, come nel caso delle DAC anche se con meccanismo diverso, a due condizioni: da una parte la presenza di un agente chimico sensibilizzante e dall'altra la risposta abnorme di soggetti costituzionalmente predisposti.

Le manifestazioni più comuni sono rappresentate da rinite e asma bronchiale.

Molto spesso i soggetti che presentano tali patologie professionali hanno manifestato in precedenza fenomeni analoghi per sensibilizzazione nei confronti di sostanze allergizzanti presenti negli ambienti di vita (acari delle polveri domestiche, peli di animali, polveri di Graminacee ed altri).

Rinite

È caratterizzata da starnuti ed ostruzione nasale e si distingue dal banale raffreddore per essere legata non a episodi stagionali ma all'inalazione di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro.

Si accompagna spesso a fenomeni allergici a carico delle mucose congiuntivali quali arrossamento e lacrimazione.

Asma bronchiale

Si manifesta clinicamente con crisi parossistiche di broncospasmo, cioè di difficoltà respiratoria dovuta all'ostruzione delle vie aeree per contrazione dei bronchi e secrezione mucosa.

Le crisi possono durare da alcuni minuti a ore e possono richiedere con urgenza l'intervento del medico.

Una volta risolto l'attacco acuto è necessaria una corretta diagnosi da parte del medico al quale il lavoratore dovrà fornire utili elementi riguardo ai prodotti utilizzati ed all'insorgenza dei sintomi. Si rendono, inoltre, necessari ulteriori accertamenti sia per studiare la funzionalità respiratoria sia per individuare, con opportune prove allergometriche, la sostanza che ha determinato la crisi asmatica.

Con l'andare del tempo l'asma può cronicizzarsi, complicarsi con fenomeni bronchitici e portare a quadri di broncopneumopatia cronica.

Le sostanze chimiche più frequentemente in causa sono:

para-fenilendiammina (in tinture),

persolfati (in prodotti decoloranti),

lattice dei guanti (utilizzati o direttamente dall'operatore o da altro personale).

3.2.3 Altri effetti patologici

Nel 1993 la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, legata all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha concluso per una "evidenza limitata" di relazione tra insorgenza di tumori, in particolare di cancro alla vescica, e lavoro dei parrucchieri. In altre parole, l'associazione causale è stata ritenuta credibile ma non si sono potuti escludere la casualità ed altri fattori di confondimento.

Si tratta di un giudizio basato su studi riferiti all'esposizione del passato e quindi a prodotti a composizione chimica diversa da quella attuale.

A seguito dell'emanazione della legge 713/86 tale composizione è, infatti, sempre più controllata dalla normativa tenendo conto delle risultanze scientifiche sulla pericolosità accertata o presunta delle diverse sostanze.

4. Gli aspetti prevenzionali

4.1 La normativa

Il Decreto Legislativo 626/1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha introdotto importanti innovazioni nel campo della prevenzione negli ambienti di lavoro delineando un sistema di gestione della stessa attraverso nuove figure, e quindi nuovi compiti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti alla sicurezza. Per le imprese artigiane, quando il numero di dipendenti non supera le 30 unità, i compiti di prevenzione e protezione dai rischi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, previa specifica formazione, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 626/94. Anche l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, svolta dal medico competente, ha acquistato una funzione più organica. Altro elemento di rilievo è la partecipazione del lavoratore alla gestione della sicurezza attraverso la sua formazione, informazione e consultazione. Uno specifico titolo del Decreto Legislativo 626/1994, il Titolo VII-bis: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI, di cui si riportano nel riquadro che segue alcune parti salienti, è stato inserito con il Decreto Legislativo 25/2002.

Tratto dal Titolo VII-bis

Oltre le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori (art. 3) sono indicate nel Titolo VII-bis le misure ed i principi generali per la eliminazione o riduzione al minimo dei rischi (art.72-quinquies) derivanti da agenti chimici pericolosi. Queste misure consistono in:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;*
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;*
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;*
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;*
- e) misure igieniche adeguate;*
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;*

- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Ulteriori disposizioni, previste agli articoli:

72-sexies (misure specifiche di protezione e di prevenzione),

72-septies (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze),

72-decies (sorveglianza sanitaria),

72-undecies (cartelle sanitarie e di rischio),

non si applicano se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio.

I parametri per l'individuazione di rischio moderato saranno fissati da apposita normativa in attesa della quale la valutazione del "rischio moderato" spetta al datore di lavoro¹.

Gli agenti chimici pericolosi presi in considerazione dal decreto sono tutti quegli agenti chimici che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche e del modo in cui sono utilizzati. Diventa importante, pertanto, ai fini di una corretta valutazione del rischio, essere consapevoli della pericolosità delle sostanze che si manipolano e, in modo particolare, di quelle la cui pericolosità, indipendente dalla concentrazione, è legata da una parte alle loro caratteristiche chimiche e dall'altra alla suscettibilità del soggetto esposto.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici la loro produzione e vendita è regolata dalla legge 713/86. La legge, nella sua formulazione, si muove a tutela sia del lavoratore nell'ambiente di produzione che dell'utilizzatore finale del prodotto. Ricordiamo che l'articolo 7 della legge 713/86 al comma 1 prevede che *"i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso"*.

Una serie di allegati, attualmente sette², accompagna la legge 713/86.

In essi sono elencate le sostanze vietate, quelle consentite in determinati limiti e condizioni, i coloranti, i conservanti ed i filtri UV che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici e quelli per cui ne è solo provvisoriamente autorizzato l'uso.

1 Il datore di lavoro può essere supportato dagli Organismi indicati all'art. 24 del Decreto Legislativo 626/1994 per le attività di informazione, consulenza, assistenza. Inoltre per l'assistenza tecnica specifica a riguardo il datore di lavoro può rivolgersi anche alle associazioni di categoria.

2 La direttiva europea 2003/15/CE, a cui dovrà conformarsi la normativa nazionale, prevede un ulteriore allegato contenente il simbolo di un vasetto di crema aperto, seguito da mese e anno, per indicare il periodo di tempo entro il quale il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi.

Allegato I

Elenco indicativo
per categoria
dei prodotti cosmetici

Allegato II

Elenco delle sostanze che non
possono entrare nella composizione
dei prodotti cosmetici

Allegato III**Parte prima**

Elenco delle sostanze il cui uso è
vietato nei prodotti cosmetici, salvo
determinati limiti e condizioni

Parte seconda

Elenco delle sostanze autorizzate
provvisoriamente

Allegato IV**Parte prima**

Elenco dei coloranti che possono
essere contenuti nei prodotti
cosmetici

Parte seconda

Elenco dei coloranti provvisoriamente
autorizzati che possono essere
contenuti nei prodotti cosmetici

Allegato V**Sezione I**

Elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici

Parte prima: Elenco dei conservanti autorizzati

Parte seconda: Elenco dei conservanti autorizzati provvisoriamente

Sezione II

Elenco dei filtri UV di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Parte prima: Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso
nei prodotti cosmetici

Parte seconda: Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato
l'uso nei prodotti cosmetici

Allegato VI

Rappresentazione grafica che
rimanda al foglietto illustrativo

**Allegato VII**

Modalità di attribuzione
del numero di registrazione
di cui all'articolo
8-bis, comma 3

La legge 713/86 disciplina anche le informazioni che devono accompagnare un prodotto cosmetico al momento della sua immissione sul mercato (articolo 8).

Art.8 legge 713/86

1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri; l'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno; in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;

c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno; per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;

d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati III e V intitolate "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta", le quali debbono figurare sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinvio mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti;

f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione europea;

g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso;

h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti" o "ingrediente". In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

- 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
 - 3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.
 3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color index o alla denominazione di cui all'allegato IV.
 4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".
 5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L132 del 1 giugno 1996 e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.
 6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico.
 7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
 8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
 9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1,2,3 e 4.
 10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'articolo 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorità nazionali.
 11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
 12. I prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
 13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
 14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 possono essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto.
 15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Gli utilizzatori finali troveranno queste informazioni sul contenitore (chiamato nella legge *condizionamento primario*) o sul foglietto illustrativo e sull'imballaggio (*condizionamento secondario*). Da queste si può risalire al tipo di prodotto, alla sua funzione, alla provenienza, al produttore e a tutta una serie di informazioni sia di natura commerciale (contenuto, data di scadenza, numero del lotto), sia di natura tecnica (caratteristiche e composizione³).

Sulle etichette dei prodotti devono essere segnalate, obbligatoriamente in lingua italiana, anche le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari che il parurucchiere deve osservare.



Occorre sottolineare che, anche sulla base degli indirizzi comunitari, la normativa italiana in materia di produzione e vendita dei cosmetici è in continua evoluzione per adeguarsi ai risultati degli studi scientifici finalizzati al miglioramento della tutela della salute umana.

Allo stesso tempo una particolare attenzione viene rivolta agli animali da sperimentazione, il cui utilizzo viene limitato solo a casi particolari, e al rispetto dell'ambiente. Infine esiste una normativa specifica per la tutela della lavoratrice in gravidanza: Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

³ Per motivi di riservatezza commerciale la denominazione di un ingrediente può essere sostituita da un numero di registrazione assegnato dal Ministero della salute

In particolare la norma individua i lavori vietati alla lavoratrice in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in quanto pericolosi per la sicurezza e la salute (art. 7 Decreto Legislativo 151/2001). Rientrano tra questi i lavori che espongono agli agenti chimici in grado di causare malattie professionali di cui alla lettera c) del citato art. 7.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pubblicazione INAIL “La lavoratrice in gravidanza. Il rischio, la prevenzione, la tutela”, edizione 2002, della collana “Donna salute e lavoro”, disponibile anche sul sito INAIL: www.inail.it.

4.2 Lavorare in sicurezza

Nella attività di parrucchiere l'adozione di alcune elementari norme prevenzionali determina una significativa riduzione dei rischi. Queste misure generali di prevenzione riguardano sia la persona che l'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo rivestono:

- la conoscenza della composizione dei prodotti utilizzati e della modalità d'impiego riportate nell'etichetta o nel foglio di istruzioni allegato;
- la cura e la protezione delle mani;
- i requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro.

4.2.1 Come leggere l'etichetta o il foglio di istruzioni

Per poter seguire le avvertenze segnalate ed evitare una modalità d'impiego errata occorre leggere attentamente l'etichetta o il foglietto illustrativo che accompagna il prodotto. Oltre all'elenco degli ingredienti, riportati secondo una denominazione comune concordata a livello internazionale⁴ (INCI), bisogna porre particolare attenzione anche alle AVVERTENZE (così come previsto dall'art. 8, comma 1 punto d della legge 713/86).

AVVERTENZE:

Contiene acqua ossigenata.
Evitare il contatto della
sostanza con gli occhi.
Se viene a contatto
con gli occhi sciacquarli
immediatamente.
Portare guanti adeguati.



⁴ Per reperire l'elenco: <http://dg3.eudra.org/F3/inci/incialf.htm>

4.2.2 Cura e protezione delle mani

Nell'attività di parrucchiere le mani costituiscono la parte del corpo più vulnerabile ed è importante mettere in atto una serie di misure preventive per salvaguardarne l'integrità.

Non è soltanto il contatto con i prodotti a costituire una possibile fonte di pericolo; la stessa esposizione continua all'acqua, ad esempio, associata all'uso di saponi e shampoo, determina una diminuzione del potere protettivo della cute favorendo la formazione di microlesioni e screpolature.

Per ovviare a ciò, il mantenimento della necessaria idratazione può essere favorito dall'uso regolare di una crema da notte così come la stessa applicazione di creme protettive può concorrere a ripristinare il velo idrolipidico che protegge lo strato esterno della pelle.

Oltre all'applicazione di creme protettive e nutrienti è importante lavarsi con saponi neutri dopo l'impiego di qualunque prodotto e, soprattutto, asciugare accuratamente le mani utilizzando materiale pulito ed asciutto.

Si consiglia di evitare di indossare anelli o bracciali che tendono a trattenere acqua ed impediscono di asciugare completamente le mani.

In ogni caso la misura primaria da mettere in atto per la protezione delle mani rimane l'uso di guanti.

I guanti devono essere integri ed il loro utilizzo limitato alla operazione che ne richiede l'impiego, in particolar modo vanno utilizzati durante le fasi di colorazione, decolorazione o del trattamento per permanenti.



Nel caso di dermatiti l'uso di guanti è raccomandato anche nella fase del lavaggio dei capelli.

Per avere una maggior superficie protetta si consiglia l'uso di guanti alti fino a coprire l'avambraccio.

È importante che né acqua né altri prodotti entrino all'interno dei guanti e che questi siano indossati solo su mani pulite ed asciutte e sostituiti in caso di rottura.

Inoltre, anche nel togliere i guanti bisogna evitare il contatto con la loro superficie esterna effettuando l'operazione così come illustrata di seguito.



Esistono in commercio vari tipi di guanti che, a seconda del materiale di cui sono costituiti, offrono una diversa protezione nei confronti degli agenti chimici (vedi approfondimento).

Pertanto si va dai guanti “usa e getta”, da sostituire dopo ogni singola operazione, ai guanti con un grado di protezione sempre più elevato che ne permette l'uso per più ore. Anche questi, tuttavia, non vanno utilizzati per più di una giornata lavorativa perché in ogni caso, più o meno rapidamente, gli agenti chimici li attraversano arrivando a contatto con la pelle.

Utilizzare lo stesso paio di guanti per tempi superiori a quelli indicati dal produttore non offre più nessuna garanzia di protezione, in quanto il processo di permeazione dell'agente chimico, che ha inizio fin dal primo uso, finisce con il compromettere irrimediabilmente le prestazioni.

Non tutti i tipi di guanti, comunque, offrono una adeguata protezione. L'utilizzo di alcuni, come quelli in lattice, è addirittura sconsigliato perché, oltre a fornire una protezione non totale e di breve durata, il lattice stesso è un potente allergizzante. I guanti in vinile o nitrile offrono invece una protezione migliore e ad oggi non vi sono evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie causate da tali materiali.

Si trovano attualmente in commercio guanti in vinile, elastici e sottili, con proprietà tattili simili a quelli in lattice. I guanti in nitrile poi, a parità di spessore ed elasticità, sono molto più resistenti dei guanti in lattice agli strappi e alle punture.

L'uso dei guanti e l'applicazione regolare di creme per la protezione della pelle rappresentano una misura preventiva da adottare sin dall'inizio della formazione professionale.

Qualche approfondimento

Guanti

I requisiti generali per i guanti, nonché quelli particolari relativi ad esempio alla protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche (abrasione, taglio di lama, strappo, perforazione) o contro prodotti chimici e microrganismi sono presenti in determinate norme tecniche volontarie presentate a livello comunitario e recepite poi a livello nazionale e spesso prese a riferimento dalla nostra legislazione.

Tra i requisiti generali dei guanti (definiti nella norma UNI EN 420) è previsto ad esempio:

- che siano innocui ovvero sia l'utilizzazione secondo le istruzioni del fabbricante non deve arrecare alcun danno; il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, deve elencare tutte le sostanze contenute nel guanto delle quali sia nota la proprietà di provocare allergie;
- che il valore del pH sia il più possibile vicino alla neutralità;
- che consentano il massimo di destrezza possibile in base all'uso al quale sono destinati;
- che siano permeabili al vapore acqueo o, se ciò non è possibile, siano progettati in modo da ridurre il più possibile l'effetto della sudorazione.

La marcatura, accompagnata eventualmente da un pittogramma che ne simboleggia la destinazione, unita alle informazioni ed istruzioni per l'uso completano poi i requisiti generali.

Accanto a questi si ritrovano in altre norme i requisiti prestazionali relativi alla permeazione, penetrazione, degradazione e caratteristiche meccaniche di resistenza all'abrasione, al taglio da lama, allo strappo ed alla perforazione.

In particolare (norma UNI EN374/1-2-3):

- i guanti devono essere a tenuta: non deve esserci diffusione di un prodotto chimico attraverso porosità, linee di saldatura, punte di spillo o altre imperfezioni del materiale di cui è costituito il guanto;
- esiste una classificazione relativa alla resistenza del guanto alla permeazione di un prodotto chimico liquido o solido che viene determinata misurando il tempo di passaggio del prodotto chimico attraverso il materiale del guanto. Il tempo di passaggio è quello che intercorre tra l'applicazione iniziale di un prodotto chimico alla superficie esterna del materiale del guanto di protezione e la sua successiva comparsa sull'altro lato del materiale. Viene definito un indice di protezione, associato alla combinazione guanto/prodotto chimico, individuato da una classe (da 1 a 6) a cui è associato un tempo relativo al passaggio del prodotto chimico con cui si è in contatto costante.

Tempo	Indice di protezione
Tempo di passaggio misurato > 10 min	classe 1
> 30 min	classe 2
> 60 min	classe 3
> 120 min	classe 4
> 240 min	classe 5
> 480 min	classe 6

Sul guanto o sulla confezione che lo contiene sono apposti i pittogrammi (vedi tabella seguente) che ne simboleggiano le prestazioni ed i riferimenti ai test previsti dalle specifiche norme. Questi pittogrammi sono seguiti da cifre (da 1 a 5) che rappresentano i livelli di prestazione in relazione ai rischi considerati. 0 indica un'assenza di protezione (o non è stato fatto alcun test o non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione). Nel pittogramma la "i" indica che il cliente si deve informare sulle prestazioni e le condizioni per l'uso del prodotto.

PITTOGRAMMA	Categoria di pericolo o applicazione	PITTOGRAMMA	Categoria di pericolo o applicazione
	Pericoli meccanici		Pericoli da microrganismi
	Taglio da urto		Pericoli da freddo
	Elettricità statica		Calore e fuoco
	Pericoli chimici		Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva

I guanti sono dispositivi di protezione individuale (DPI) che per loro stessa definizione devono essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (art.40 D.Lgs. 626/1994).

I guanti, così come tutti gli altri DPI (es. mascherine antipolvere), devono riportare la marcatura CE attestante la realizzazione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 e successive modifiche.

Obblighi particolari sono previsti:

per il datore di lavoro, che individua i dispositivi da utilizzare, provvede alla formazione del lavoratore, lo informa dei rischi dai quali è protetto utilizzando i DPI, ne fornisce in quantità sufficiente e li mantiene in efficienza;

per il lavoratore, che deve utilizzare i DPI conformemente all'informazione e formazione ricevuta, averne cura, segnalare eventuali difetti e non apportare modifiche di propria iniziativa.

4.2.3 I requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro

Accanto alle disposizioni relative alla struttura degli ambienti di lavoro (altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, porte, finestre, uscite di emergenza, ecc.) ritroviamo, nell'articolo 33 del D.Lgs. 626/1994, le disposizioni relative alla illuminazione, alla temperatura ed all'aerazione dei locali.

In sintesi i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale adeguata.

Adeguata all'organismo umano deve essere anche la temperatura dei locali ed i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente ottenendola anche con impianti di aerazione, evitando l'esposizione a correnti d'aria fastidiose.

Come abbiamo visto, le fasi di miscelazione dei prodotti per la decolorazione o la tintura, nonché la loro applicazione o l'applicazione di prodotti per permanenti, possono costituire il momento più critico di diffusione di inquinanti chimici. Aver cura di aerare adeguatamente il locale è, pertanto, una regola da rispettare.

Qualche approfondimento

Ventilazione dei locali

La ventilazione del locale sarà adeguata se sarà in grado di sostituire l'aria contaminata con aria fresca esterna, in caso opportunamente filtrata, e di creare un grado di umidità nell'ambiente né eccessivo né troppo scarso.

La quantità d'aria necessaria alla ventilazione può essere stabilita in base al numero di volte che in un'ora l'aria, contenuta in un ambiente, dovrebbe essere totalmente ricambiata con altra aria fresca.

I requisiti di ventilazione naturale prevedono un rapporto minimo tra le superfici apribili direttamente comunicanti con l'esterno (porte, finestre ecc.), e la superficie in pianta del locale. Tale rapporto dipende dalle disposizioni dei regolamenti di igiene comunali ed in genere equivale a 1/8. Qualora tali requisiti non sussistano occorrerà ricorrere a sistemi equivalenti di ventilazione forzata.

Per valutare la misura della ventilazione e del movimento dell'aria necessari, bisogna tener conto quantomeno della dimensione del locale, del numero degli occupanti e della loro attività, degli apporti di calore dovuti ad apparecchiature e a radiazioni solari, dell'umidità relativa, della temperatura dell'aria esterna e della sua escursione.

Sulla base di questi fattori si potranno stabilire le portate necessarie per la ventilazione. In molti casi basterà tenere conto dei valori di ricambi d'aria raccomandati, previsti in apposite tabelle, per il rinnovo dell'aria in specifici ambienti di lavoro. Ad esempio, nel caso di impianto di ventilazione, la norma UNI 10339 fornisce indicazioni relative ai m³ di aria necessari ogni ora per mantenere il benessere delle persone. Dai parametri forniti nella norma, in base ai metri cubi di aria per ora indicati per una attività quale quella di **barbiere o salone di bellezza** ed all'indice di affollamento (numero di persone per metro quadrato), si può calcolare un numero di ricambi d'aria pari a 3,4 ogni ora.

Anche la disposizione delle postazioni riservate alle singole attività incide sulle condizioni di lavoro.

È importante dedicare alle fasi di preparazione delle tinture o dei decoloranti un'a-

rea separata dal resto del locale in modo da evitare dispersioni nell'ambiente circostante. L'utilizzo di una adeguata cappa aspirante in tale area contribuisce a ridurre l'esposizione agli eventuali agenti chimici aerodispersi.

Per la stessa ragione si raccomanda la sostituzione dei prodotti in polvere con prodotti in crema o liquidi in tutti i casi in cui ciò sia possibile.



Qualche approfondimento

Cappa aspirante*

Caratteristiche tecniche di una generica cappa aspirante da impiegare per la preparazione professionale di tinture per capelli o di prodotti per la decolorazione:

- Cappa aspirante da banco con idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati quali istituti di ricerca, università, politecnici ed altri enti certificatori.
- Struttura portante in acciaio verniciato.
- Pareti laterali e frontale in vetro, parete frontale a saliscendi o a ribalta.
- Piano di lavoro preferibilmente in acciaio inox o in laminato plastico postforming di idonea qualità.
- Dimensioni interne circa 500x300x400 mm.
- Prefiltro rigenerabile a protezione carboni.
- Filtro a carboni attivi specifico per ammoniacca e vapori organici in genere.
- Filtro assoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) con efficienza non inferiore a 99,97 su particelle con diametro > 0,3 micron.
- Velocità media dell'aria circa 0,5 m/sec.
- Rumorosità preferibilmente inferiore ai 60 dB(A).
- Sistema di sicurezza per saturazione filtri (carboni e HEPA).

* Tratto da: Regione Piemonte-Documento Regionale sui rischi da sostanze chimiche in acconciatura.

I locali di lavoro, così come ogni altro ambiente lavorativo, sono soggetti a manutenzione e pulizia generale. Nell'attività di parrucchiere l'impiego di sostanze che, anche in ridotte quantità, possono avere potere sensibilizzante, sia per contatto cutaneo che per inalazione, rende le operazioni di pulizia particolarmente importanti e da effettuare con la massima cura.

In particolare ricordare che:

- dopo ogni applicazione occorre lavare accuratamente con acqua i recipienti in cui sono state preparate la tintura o le altre soluzioni, gli utensili impiegati, i rubinetti, i lavabi, i piani di lavoro, i carrelli, ecc.;
- è necessario lavare e disinfettare dopo ogni uso le forbici, i rasoi e tutti i materiali metallici utilizzati;
- è importante raccogliere immediatamente con un panno umido i residui di polvere ossidante;
- bisogna lavare quotidianamente gli arredi e gli ambienti di lavoro (sarebbe opportuno avere dei piani di lavoro lisci e pavimenti tali che il mantenimento della pulizia sia reso più facile);
- è sempre necessario pulire, lavare ed asciugare accuratamente a fine giornata i pettini, le spazzole e gli altri strumenti di lavoro;
- gli asciugamani, le mantelle e i camici devono essere cambiati per ogni cliente, eventualmente utilizzando anche materiale "usa e getta",
- è importante adottare camici da lavoro e mantenerli puliti.

Anche il "non fumare" ed il "non mangiare e non bere" nel luogo di lavoro sono due importanti regole di buona pratica volte ad impedire la possibilità di introdurre nell'organismo, insieme al fumo o al cibo, tracce di prodotti eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro o sulle mani.

4.3 La sorveglianza sanitaria

Nei casi in cui dalla valutazione del rischio, effettuata tenendo conto delle considerazioni esposte a riguardo al paragrafo 4.1, emerga l'obbligo della sorveglianza sanitaria questa viene effettuata dal medico competente con accertamenti preventivi e periodici.

Gli accertamenti preventivi sono intesi a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro al quale i soggetti sono destinati; essi comprendono esami clinici ed indagini diagnostiche, in relazione ai rischi professionali, ritenuti necessari dal medico competente.

Gli accertamenti periodici vengono effettuati di norma una volta all'anno, o con periodicità diversa stabilita di volta in volta dal medico, per controllare, nel tempo, lo stato di salute del lavoratore e confermare o meno l'idoneità a svolgere la mansione specifica.

Il medico ha, inoltre, il compito di spiegare al lavoratore il significato degli accertamenti sanitari e la necessità dell'effettuazione degli stessi ed è tenuto, in caso di richiesta da parte del lavoratore stesso, a fornirgli copia della documentazione sanitaria.

Viene predisposta, da parte del medico competente, per ogni singolo lavoratore, una cartella “sanitaria e di rischio” nella quale vengono registrati, ed aggiornati periodicamente, sia i dati sanitari sia i dati relativi all’esposizione al rischio. La cartella viene custodita dal datore di lavoro che ha anche l’obbligo di salvaguardare il segreto professionale dei dati in essa contenuti.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il medico competente effettua un’ultima visita nel corso della quale vengono fornite al lavoratore informazioni sull’eventuale necessità di ulteriori accertamenti da effettuare.

Nel caso in cui, in occasione dell’attività di sorveglianza sanitaria, venga ipotizzata l’esistenza di una malattia riconducibile ai fattori di rischio lavorativi, il medico competente è tenuto ad informare il lavoratore e il datore di lavoro; è tenuto, inoltre, a compilare il primo certificato medico di malattia professionale che, insieme alla denuncia del datore di lavoro, è necessario per ottenere le prestazioni assicurative INAIL di cui si parlerà nel capitolo successivo.

5. Gli aspetti assicurativi

L'esposizione ad agenti chimici può provocare sia lesioni acute, legate al loro eventuale potere irritante, sia lesioni croniche correlate ad un'azione nociva protratta nel tempo, configurando, nel primo caso, l'evento dell'infortunio lavorativo e, nel secondo, quello della malattia professionale.

In entrambi i casi il lavoratore ha diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'INAIL attraverso la presentazione della certificazione medica unita alla denuncia del datore di lavoro.

Ovviamente il lavoratore autonomo provvede direttamente a denunciare gli eventi dannosi a lui occorsi.

Le prestazioni sanitarie sono rappresentate dalle cure necessarie per la guarigione e l'eventuale trattamento di riabilitazione; quelle economiche consistono in un'indennità di temporanea per il periodo di assenza dal lavoro ed in un indennizzo economico corrispondente all'eventuale danno permanente.

Per i suddetti aspetti si consiglia la consultazione degli opuscoli INAIL "Guida all'assicurazione" e "Guida alle prestazioni" disponibili gratuitamente presso tutte le sedi dell'Istituto, consultabili anche sul sito INAIL www.inail.it.

In ogni caso, nella procedura per il conseguimento delle prestazioni il lavoratore può avvalersi dell'assistenza dei numerosi Enti di patrocinio.

6. Bibliografia

UNI EN 420, 29 febbraio 1996, Requisiti generali per i guanti.

UNI 9609, 30 aprile 1990, Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l'uso e la manutenzione.

UNI EN 388, 31 gennaio 1996, Guanti di protezione contro rischi meccanici.

UNI EN 374-1, 30 novembre 1994, Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Terminologia e requisiti prestazionali.

UNI EN 374-2, 30 novembre 1994, Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Determinazione della resistenza alla penetrazione.

UNI EN 374-3, 30 novembre 1994, Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.

UNI 10339, 30 giugno 1995, Impianti aeraulici ai fini di benessere Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

Etichettatura sostanze pericolose - Base dati - www.iss.it

A. Villavecchia, G. Eigenmann, "Nuovo Dizionario di Merceologia e Chimica Applicata", Hoepli, Milano, 1983.

A. Turco, "Nuovissimo ricettario chimico", Hoepli, Milano, 1990.

G. Vollmer, M. Franz, "La Chimica di tutti i giorni", Zanichelli, Bologna, 1990.

P. Macchioni, C. Kotopoulos, D. Talini, M. De santis, E. Masino, P.L. Paggiaro, "Asma dei parrucchieri: Descrizione di 5 casi", Med. Lav 1999; 90, 6: 776-785.

Sertoli A., Trattato di "Dermatologia Allergica Professionale ed Ambientale", Il Pensiero Scientifico Editore, 1991.

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) monografia n. 57
“*Occupational exposures of hairdressers and barbers and personal use of hair colourants; some hair dyes, cosmetic colourants, industrial dyestuffs and aromatic amines*”, 1993, World Health Organization, Lione.

B.E. Hollund, B.E.Moen, “Chemical exposure in hairdresser salons: effects of local exhaust ventilation”, *Ann. Occup. Hyg.*, 42, 4, 277-281, 1998.

T. Leino, E. Kahkonen, L. Saarinen, M. L. Henriks-Eckerman, H. Paakkulainen, “Working conditions and health in Hairdressing Salons”, *Appl. Occup. and Environ. Hyg.*, 14, 26-35, 1999.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa - Associazione Provinciale di Mantova Il D.Lgs. 626/94 Normativa di Sicurezza e “Buona Prassi Igienica” Acconciatori ed Estetica - Atti dell’incontro del 14 maggio 2001 - Porto Mantovano (MN).

ISPESL - Profilo di rischio nel comparto acconciatori, www.ispesl.it, data di consultazione del sito: maggio 2002

Berges M., Kleine H., “Gefahrstoffe in der luft an friseurarbeitsplätzen“, *Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft* 62 (2002) Nt 10- Ottobre (pp.405-409).

Regione Piemonte - Documento Regionale sui rischi da sostanze chimiche in acconciatura. www.arpa.piemonte.it, data di consultazione del sito: dicembre 2002.

H. Rast, F. Pasche-Koo, Eczema del parrucchiere: un problema attuale, www.suva.ch/it/home.htm data di consultazione del sito: dicembre 2002.

Sertoli A. et al., “Le reazioni concomitanti con la serie GIRDCA-SIDAPA o singole degli apteni delle serie addizionali nella diagnosi e nella valutazione medico legale della dermatite allergica da contatto (1996-2000)”, *Annali Italiani di Dermatologia Clinica e Sperimentale*, Anno 56, settembre-dicembre 2002, Il Pensiero Scientifico Editore.

Ambrosi L., Foà V., “Trattato di Medicina del Lavoro”, Ed. UTET 2003.

Normativa

Legge 11 ottobre 1986 n. 713 “Norme per l’attuazione delle Direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici” in S.O. alla G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986 e successive modifiche.

Decreto Legislativo 19 sett. 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” in S.O. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre 1994 - e successive modifiche.

Decisione della Commissione dell’ 8 maggio 1996 n°335 che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici in G.U.C.E. n. L 132 del 1 giugno 1996.

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” in S.O. n. 53 alla G.U. n. 58 dell’ 11 marzo 1997.

Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 126 “Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell’elenco previsto per l’etichettatura dei prodotti cosmetici” in G.U. n. 112 del 16 maggio 1997

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Decreto Legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”, in S.O. n. 40/L alla G.U. n. 57 del 8 marzo 2002.

Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2002 “Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio” in G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002.

Decreto N. 17534 del 26.09.2002 - Direzione Generale Sanità N. 2128 Approvazione delle linee guida: “Analisi dei rischi e programma di sorveglianza sani-

taria nei comparti: odontoiatri, odontotecnici, orafi e parrucchieri.” in www.sanita.regione.lombardia.it data di consultazione del sito marzo 2003.

Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” in S. O. n. 61 alla G.U. n. 87 del 14 aprile 2003.

Obbligo di informazione

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Articolo 21 del D.Lgs. 626/1994

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL MATERIALE INFORMATIVO

Il/La sottoscritto/a

dipendente socio coadiuvante

della ditta

dichiara di aver ricevuto dal/dalla signor/a titolare della ditta sopra indicata, copia dell'opuscolo "Il rischio chimico nel settore acconciatura".

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994.

Per ricevuta (firma)

Data

